



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
POAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| N.RO RUOLO | UDIENZA DEL | DECISIONE N. | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL | IL SEGRETARIO |
|------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 007/19 | 15/01/2019 | 002/19 | 29 GEN. 2019 | |

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 15.01.2019
con l'intervento dei Signori:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Avv. Francesco Ferroni | Presidente |
| Avv. Emilia Parisi | Componente relatore |
| Avv. Giuseppe Giunta | Componente |

| | |
|--|------------|
| assistita dal Sig. Donato Antonio LIDDI | Segretario |
|--|------------|

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 007/19 contro:
il guidatore Sergio Bellitti nato a Massafra (TA), il 04/07/1978 e residente in Ostuni (BR) alla
C/da Certosa s.n.c..

INCOLPATO

di aver fornito spiegazioni inaccettabili e contraddittorie in relazione alla corsa Premio
Botanico disputatasi all'Ippodromo Paolo VI di Taranto in data 11.06.2018, così violando la
codifica C1 del Regolamento delle corse al trotto.

FATTO

Con provvedimento del 12 giugno 2018, la Giuria in funzione presso l'ippodromo Paolo VI di
Taranto, a scioglimento della riserva dell'11.06.2018, ha deliberato per l'assunzione del
provvedimento di sospensione di 40 giorni, con decorrenza immediata, a carico del sig. Bellitti
Sergio, nonché il deferimento di quest'ultimo alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.
Tale provvedimento è stato assunto perché il guidatore, in occasione della corsa Premio
Botanico disputatasi all'Ippodromo Paolo VI di Taranto in data 11.06.2018, ha violato la
Codifica C1 del Regolamento delle corse al Trotto, rendendo alla Giuria spiegazioni inaccettabili
e contraddittorie circa il comportamento anomalo tenuto durante la gara.
In data 18/06/2018 il Sig. Bellitti Sergio ha depositato un'istanza per la sospensione
dell'esecutività del provvedimento irrogatogli, non accolta.

Espletate le indagini, in data 15.01.2019 si è tenuta l'udienza di trattazione in assenza dell'incolpato, sebbene ritualmente avvisato.

Il Presidente della Commissione ha dato atto del deposito di una memoria a difesa dell'incolpato e a firma dell'Avv. Cimino, del 14.01.2018.

La Procura della Disciplina si è riportata alle conclusioni scritte che ha ritualmente depositato; il procedimento è stato successivamente definito mediante lettura del dispositivo.

DIRITTO

La decisione adottata dalla Giuria è legittima e deve essere confermata in questa sede per le ragioni che seguono.

Ripercorrendo l'iter che ha portato la Giuria all'adozione del provvedimento a carico del guidatore, non si ravvisa un'illogicità nella motivazione ovvero vizi procedurali e, anzi, convincono gli assunti tecnici che qui si condividono.

Durante l'espletamento della gara dell'11.06.2018 il sig. Sergio Bellitti ha assunto una condotta anomala e plateale che, nella specie, è consistita nell'aver trattenuto il proprio allievo senza evidenti ragioni legittime. Il guidatore, pur avviatosi sollecitamente tanto da risultare in testa già allo stacco della macchina, ha improvvisamente assunto la posizione "spalle indietro", rallentando in modo estremo l'andatura dell'allievo e, così, determinando il sorpasso di altro concorrente, per poi mantenere un'andatura limitata, ostacolando il resto dei concorrenti.

Sulla base di quanto previsto dagli artt. 64, 65 e 66 del Regolamento delle corse al trotto e degli artt. 4, 8 e 9 delle norme di procedura disciplinare, immediatamente dopo l'ultimazione della corsa, la Giuria ha convocato telefonicamente i guidatori, tra cui il Sig. Bellitti, al fine di rendere dichiarazioni circa le evidenti anomalie di gara.

In tale sede, ammesso l'anomalo comportamento il Sig. Bellitti lo ha giustificato ritenendolo adeguato al benessere dell'animale: secondo quanto asserito dal guidatore, trattenendo il cavallo ha evitato che lo stesso si "affogasse" (termine gergale atto ad indicare la dislocazione del palato che comporta il soffocamento del cavallo).

Le predette dichiarazioni non risultano in linea con l'atteggiamento sportivo che un guidatore esperto deve adottare in ipotesi di "affogamento" dell'allievo che, al contrario, consiste nel rilasciare (non trattenere) immediatamente le redini così che il cavallo, posto in una condizione di libertà, non continui a tirare sul morso, evitando il soffocamento.

Attesa la singolare e ingiustificata condotta tecnica tenuta dal guidatore durante la gara, le dichiarazioni prestate non appaiono sufficienti a spiegare l'accaduto, come al contrario ritenuto dalla difesa, che qualifica le stesse come semplici e chiare.

Allo stesso modo, non si può condividere l'ulteriore assunto secondo cui tali valutazioni, poiché inerenti al benessere fisico dell'animale, possano essere fornite solo dal veterinario responsabile e non anche dalla Giuria.

Sul punto, è opportuno evidenziare che la Giuria è un Organo deputato al rispetto delle norme tecniche e disciplinari (art. 4, co.1 Reg. Proc. Disc.) e che deve intervenire disciplinarmente (Art. 79, co.1 lett. b e c Reg. Trotto, artt. 8, co.1 Reg. Proc. Disc.), tra gli altri, nei casi in cui appaia che un cavallo ha corso in modo non conforme alle sue possibilità, falsando lo svolgimento della corsa e/o provocando situazioni di disagio, ovvero qualora il guidatore lo abbia trattenuto all'improvviso trovandosi in gruppo ecc. (art. 64 Reg. Trotto).

Ciò perché sono espressamente vietati dall'art. 65 Reg. Trotto, ad esempio, i comportamenti in cui il guidatore chiuda o intralci il passaggio di altri concorrenti ovvero tenga un comportamento in corsa che possa favorire altri (art. 65 Reg. Trotto).

Si deve altresì ritenere priva di pregio, perché infondata, la contestazione relativa alla presunta violazione della procedura adottata dalla Giuria per il deferimento del guidatore alla presente Commissione: l'iter appare privo di vizi.

Attesa l'anomala condotta sportiva tenuta dal guidatore, priva di evidenti motivazioni tecniche, la Giuria ha, senza indugio, convocato telefonicamente i concorrenti. Ritenendo le spiegazioni fornite non sufficienti, in quanto contraddittorie e inaccettabili, ai sensi dell'art. 8 co. 3 del Reg. Proc. Disc. si è riservata di approfondire le indagini.

Il giorno seguente, ossia il 12.06.2018, informata circa l'impossibilità di ottenere la relazione ufficiale sui dati completi di gioco entro i termini consentiti dalle norme di procedura per l'adozione del provvedimento (5 giorni), ha sciolto la riserva, emettendo il provvedimento di sospensione di 40 giorni e il deferimento del guidatore alla Commissione di disciplina di Prima Istanza, come previsto dalla codifica C1 del Reg. Trotto.

In data 13.06.2018 (quindi entro il termine di 7 giorni dall'adozione del provvedimento, ex art. 9 co.4 reg. proc. Disc.) ha inviato a mezzo P.E.C. il provvedimento adottato. Nella stessa data il Responsabile del Coordinamento Trotto ha inviato alla Segreteria della presente Commissione il verbale delle dichiarazioni rese dai concorrenti, la relazione della giornata di corse e, nuovamente, copia del provvedimento adottato dalla Giuria.

Su richiesta della Segreteria della Commissione di Prima istanza, con deposito effettuato tramite P.E.C. il 22.06.2018, sono stati inviati i dati completi della giornata di gara, corredati dalla Relazione Ufficiale e dai filmati di gara, oltre che da una integrazione documentale a firma del componente della Giuria, sig. Andrea Tersigni, atta ad avallare la fondatezza del provvedimento già adottato.


Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non vi è presenza di un nuovo deferimento. Né tantomeno la difesa fornisce documenti utili e diversi a sostegno delle proprie ragioni che, all'esito dell'istruttoria, appaiono generiche e prive di fondatezza.

Alla luce di quanto motivato, si ritiene di dover confermare la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 40, così come irrogata dalla Giuria di Taranto per la disputa tenutasi presso l'Ippodromo "Paolo VI" in data 11.06.2018, già scontata dall'incolpato.


P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Bellitti Sergio in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto conferma la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 40, irrogata dalla Giuria di Taranto in funzione il giorno 11.06.2018 e già scontata dall'incolpato.

L'Estensore



Il Presidente f. f.





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| N.RO RUOLO | UDIENZA DEL | DECISIONE N. | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL | IL SEGRETARIO |
|------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 63/18 | 15/1/2019 | 003/19 | 28 GEN. 2019 | |

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 15 gennaio 2019 con l'intervento dei Signori:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Avv. Francesco Ferroni | Presidente relatore |
| Avv. Sergio Terzaghi | Componente |
| Avv. Giuseppe Giunta | Componente |

| | |
|--|------------|
| assistita dal Sig. Donato Antonio Liddi | Segretario |
|--|------------|

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 63/2018 contro:

BELLITTI SERGIO – allenatore -, nato a Massafra (TA) e residente ad Ostuni (BR), via Spaventa Beltrando n. 24 (assente), difeso dall'Avv. Stefano Mattii (assente)

INCOLPATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite per accertata positività del cavallo Scarlette Grif alla sostanza boldenone a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Taranto in data 16/7/2017 in occasione della disputa della corsa Premio Campania

FATTO

In data 16/7/2017, in occasione della disputa della corsa Premio Campania presso l'Ippodromo di Taranto, veniva accertata la positività del cavallo Scarlette Grif alla sostanza boldenone, sostanza rientrante tra quelle indicate nella lista delle sostanze di cui agli allegati del Regolamento per il controllo delle Sostanze Proibite

Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per due anni, dal 19.8.2017 al 19.8.2019. Con atto di incolpazione depositato in data 2/7/2018, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Bellitti per i suddetti fatti.

L'inculpato, in data 14/1/2019, tramite il proprio difensore, faceva pervenire una memoria difensiva, con cui, tra l'altro, veniva richiesto un rinvio dell'udienza
All'udienza del 15/1/2019, non compariva né l'inculpato né il proprio difensore.
Compariva invece il Procuratore della disciplina che si riportava all'atto di incolpazione.
La Commissione, valutati i motivi esposti nella memoria difensiva merito alla richiesta di rinvio, la respingeva data l'infondatezza e l'irrelevanza.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Bellitti nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.

Più precisamente, la positività del cavallo Scarlette Grif alla sostanza boldenone, rientrando tra quelle di cui all'allegato del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite, in violazione degli artt. 2 e 11 del predetto Regolamento, risulta accertata dagli esiti delle analisi ritualmente eseguite a seguito dei prelievi effettuati presso l'Ippodromo di Taranto in data 16/7/2017, in occasione della disputa della corsa Premio Campania.

Le argomentazioni dedotte dalla difesa dell'inculpato a mezzo della memoria agli atti appaiono palesemente infondate e comunque assolutamente irrilevanti.

In particolare, in merito alla richiesta di rinvio in quanto il Bellitti avrebbe ricevuto la raccomandata a.r. contenente l'indicazione della data di udienza (15/1/2019) solamente in data 10/1/2019, si evidenzia che non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento, la circostanza riferita dalla difesa dell'inculpato non appare in alcun modo documentata e dunque non potrà ritenersi provata.

In ogni caso, si ricorda che la disposizione di cui all'art. 15, comma 2, delle norme di procedura disciplinare, che prevede un termine non inferiore a 15 giorni tra la ricezione della comunicazione di fissazione dell'udienza e la data stessa dell'udienza di comparizione, riguarda unicamente la prima udienza e non anche le udienze successive, come quella di cui alla presente fattispecie, che era un'udienza di rinvio dal 9/10/2018.

Palesemente infondate e al limite del paradossale appaiono poi le ulteriori argomentazioni addotte dal difensore dell'inculpato nella memoria del 14/1/2019.

In particolare, quanto alla contestazione della qualifica di allenatore in capo al Bellitti, si evidenzia che, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, non vi è alcuna norma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite che prescrive che "la prova del rapporto di allenamento debba essere data con dichiarazioni scritte". La pretestuosità di tale eccezione emerge poi con evidente chiarezza se si considera che mai, prima della memoria del 14/1/2019, il Bellitti aveva negato di essere l'allenatore del cavallo Scarlett Grif (si veda ad esempio la comunicazione inviata dallo stesso al Ministero in data 12/9/2017 agli atti).

Inoltre, e sempre contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'inculpato, non corrisponde al vero che l'azione disciplinare si sia prescritta. Infatti, il fatto di cui al presente procedimento risale al 16/7/2017 e l'atto di incolpazione risulta depositato in data 2/7/2018; risulta pertanto assolutamente rispettato il termine di un anno di cui all'art. 2 delle norme di procedura disciplinare.

Sempre contrariamente a quanto sostenuto dal difensore del Bellitti, l'art. 9 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non prevede "di far constare a verbale la mancanza del preteso allenatore".

Appare infine infondata anche l'ultima eccezione sollevata dall'inculpato relativa all'anonimato delle prime analisi. Infatti, e come sottolineato dallo stesso Dirigente Dott. Bittini all'odierno incolpato, in riscontro alla comunicazione del 12/9/2017, "*le prime analisi sono per definizione anonime, in base all'evidente motivo che aprire un contraddittorio su questo cruciale punto inficerebbe l'esigenza essenziale di oggettività e riservatezza del procedimento di verifica*".

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. BELLITTI SERGIO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro), oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00), in considerazione della tipologia di sostanza rinvenuta. Ordina il distanziamento totale del cavallo Scarlett Grif dall'ordine di arrivo del Premio Campania disputatosi il 16/7/2017 all'Ippodromo di Taranto e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Ferroni', written over the typed name.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| N.RO RUOLO | UDIENZA DEL | DECISIONE N. | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL | IL SEGRETARIO |
|------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 52/18 | 15/1/2019 | 004/19 | 28 GEN. 2019 | |

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, 20 in data 15 gennaio 2019
con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Sergio Terzaghi
Avv. Giuseppe Giunta

Presidente relatore
Componente
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N Ruolo 52/2018 contro:
BROCCA FRANCESCO – allenatore - (cod. fisc. BRCFNC67R04D345L), nato a Dorgali (NU) il
4/10/1967 e residente a Mores (SS), via Torres n. 12 (assente)

DEFERITO

Per essere entrato in sala Commissari contestando, con comportamento inurbano e toni aggressivi,
l'operato della terna.

FATTO

In data 3/6/2018, la Giuria in funzione presso l'ippodromo di Chilivani deferiva innanzi
all'intestata Commissione il Sig. Brocca, nella sua qualità di allenatore, proponendo la sanzione di
€ 1.000,00, per il comportamento inurbano dallo stesso tenuto e per i toni aggressivi con cui
contestava l'operato della Giuria in relazione al disposto distanziamento del cavallo Zibala de
Gonare dal primo al secondo posto per rilevato danneggiamento al cavallo Zio Frac, al termine
della terza corsa, "premio Istituto Incremento".

In data 12/6/2018, il deferito faceva pervenire una memoria difensiva.

All'udienza del 15/1/2019, il deferito non compariva; compariva invece il Procuratore della
disciplina che chiedeva l'irrogazione della sanzione minima applicabile e, dunque, ridotta rispetto
a quella richiesta dalla Giuria..

DIRITTO

Il fatto oggetto del deferimento risulta provato dalla documentazione agli atti ed in particolare dalla relazione dei commissari, oltreché dalla memoria depositata dallo stesso deferito, in cui egli ammette di essersi "infervorato" e di aver "fatto valere le proprie ragioni con toni accesi, probabilmente travalicando i limiti imposti dal regolamento di disciplina".

Al contempo, il fatto che il deferito abbia ammesso di aver ecceduto nei toni appare, a parere dell'intestata Commissione, elemento idoneo per desumere una sorta di ravvedimento dello stesso. Inoltre, risulta plausibile la circostanza evidenziata nella memoria difensiva quale fattore scatenante l'inopportuna reazione del deferito, vale a dire il diniego da parte della Giuria di visionare un altro filmato al fine di verificare a quale distanza dal traguardo si sarebbe verificata la contestata deviazione. Ciò, soprattutto in considerazione del deposito da parte della Giuria di una memoria integrativa, al fine di "fornire una migliore descrizione di quanto rilevato". Dal deposito della predetta relazione integrativa, infatti, si potrebbe desumere che l'accertamento della deviazione contestata al deferito meritava un esame più approfondito, come richiesto nell'immediatezza dei fatti dal Sig. Brocca.

L'intestata Commissione ritiene inoltre di valorizzare il fatto che il Sig. Brocca, che esercita l'attività di allenatore da oltre vent'anni, non è mai incorso prima in un provvedimento disciplinare, I predetti elementi, pur non potendo giustificare il comportamento inurbano tenuto dal deferito, appaiono comunque idonei a contenere la sanzione nei minimi previsti.

P.Q.M.

la Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. BROCCA FRANCESCO in ordine all'addebito mossogli e, per l'effetto, conferma la sanzione della multa di € 300,00= (trecento/00), già versate.

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| N.RO RUOLO 051/2018 | UDIENZA DEL 15/01/2019 | DECISIONE N. 006/19 | DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 GEN. 2019 | IL SEGRETARIO  |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, in data 15 Gennaio 2019, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni

Presidente

Avv. Sergio Terzaghi

Componente relatore

Avv. Emilia Parisi

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 051/2018 contro:

Sig. Carlo Giordano nato a Palermo (PA) il 11/05/1977, residente in Palermo (PA) in Via Gaspare Palermo n°15, allenatore e guidatore di cavalli da corsa al trotto, difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi del foro di Roma, con studio in Roma, Via Dardanelli n°15;

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo "SKY OK" alla sostanza 16 beta idrossistanozololo.

FATTO

Con atto di incolpazione del 29-30 maggio 2018, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Carlo Giordano, allenatore del cavallo "SKY OK", risultato positivo alla sostanza proibita 16 beta idrossistanozololo a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del Premio "Amici di Nello", disputato in data 26/08/17, presso l'Ippodromo di Montecatini Terme.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 2 anni dal 26/09/17 al 26/09/19 nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell'allenatore Sig. Carlo Giordano per accertata positività del cavallo "SKY OK" alla sostanza 16 beta idrossistanozololo, affinché la Commissione di Prima Istanza disponga il totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte quelle successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi quattro ed euro 1000,00 di multa salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 03 Settembre 2018, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 09.10.2018 dandone rituale e formale avviso al Sig. Carlo Giordano.

In data 07.09.2018 veniva comunicato all'incolpato il rinvio d'ufficio dell'udienza a data da destinarsi.

In data 17.12.2018 veniva fissata nuova udienza per il giorno 15.01.2019.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina per la suddetta data del 15 Gennaio 2019, regolari le notifiche, compariva il solo difensore dell'incolpato, Avv. Massimiliano Capuzi, il quale depositava rituale mandato difensivo datato 14.01.2019 e copia del certificato medico a firma del Dott. Andrea Federico del 10.01.2019, chiedendo contestualmente di poter escutere il medesimo veterinario a conferma del documento prodotto ed eventuale prescrizione del farmaco. A tal fine, instava affinché fosse concesso un rinvio. La Commissione respingeva l'istanza e decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Il difensore dell'incolpato, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni all'incolpazione per cui è processo, non eccependo la totale assenza di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite rubricato "Nozione", ma chiedendo che, per la sostanza rinvenuta a seguito di prelievo del campione biologico, effettuato in data 03.08.2017, il fatto fosse derubricato con il riconoscimento della c.d. "incauta medicazione".

Inoltre, il difensore dell'incolpato chiedeva l'escussione del teste Dott. Andrea Federico a conferma della paternità del certificato medico, datato 10.01.2019, prodotto in atti, con cui sarebbe stato prescritto il farmaco proibito.

La Commissione, vista la documentazione prodotta, ritenuta la non conformità delle dichiarazioni del Dott. Federico a quanto previsto dal regolamento, respingeva l'istanza di rinvio e disponeva procedersi oltre, tanto che venivano reintrodotti il difensore ed il rappresentante della Procura Avv. Rosanna Serafini per formulare le relative conclusioni.

Il rappresentante della Procura concludeva come da atto di incolpazione.

L'Avv. Capuzi, come predetto, concludeva per il riconoscimento dell'incauta medicazione.

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade comunque l'obbligo di accertarsi sia sullo stato di salute che su quanto somministrato al cavallo; iii) il certificato medico prodotto non conforme a quanto previsto all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve avere riguardo alla sostanza somministrata e alla capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo.

Alla luce di quanto innanzi, la Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare dell'allenatore.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità del Sig. Carlo Giordano in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore, in considerazione della sostanza rinvenuta, per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di €1.000,00 (mille//00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo "SKY OK" dall'ordine di arrivo del premio "Amici di Nello" disputatosi il 26.08.2017 all'Ippodromo di Montecatini e da quello di tutte le successive corse sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 15 Gennaio 2019


Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ferroni', written over the typed name.

Il Componente relatore

Avv. Sergio TERZAGHI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Terzaghi', written over the typed name.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| N.RO RUOLO | UDIENZA DEL | DECISIONE N. | DEPOSITATA | IL SEGRETARIO |
|------------|-------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 050/2018 | 15/01/2019 | 007/19 | IN SEGRETERIA IL 29 GEN. 2019 | |

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma presso la sede del MIPAAFT in Via XX Settembre, in data 15 Gennaio 2019, con l'intervento dei Signori:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Avv. Francesco Ferroni | Presidente |
| Avv. Sergio Terzaghi | Componente relatore |
| Avv. Emilia Parisi | Componente |
| assistita dal | |
| Sig. Donato Antonio LIDDI | Segretario |

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 050/2018 contro:

Sig. Carlo Giordano nato a Palermo (PA) il 11/05/1977, residente in Palermo (PA) in Via Gaspare Palermo n°15, allenatore di cavalli da corsa al trotto, difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi del foro di Roma, con studio in Roma, Via Dardanelli n°15;

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per accertata positività del cavallo "VARMO JET" alla sostanza 16 beta idrossistanozololo.

FATTO

Con atto di incolpazione del 29-30 maggio 2018, la Procura di Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Carlo Giordano, allenatore del cavallo "VARMO JET", risultato positivo alla sostanza proibita 16 beta idrossistanozololo a seguito dell'accertamento antidoping eseguito in occasione del "Premio Abracadabrant", disputato in data 03/08/17, presso l'Ippodromo di Montecatini Terme.

Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento per le sostanze proibite l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 2 anni dal 05/09/17 al 05/09/19 nonché la sospensione del pagamento del premio vinto dal cavallo nella corsa in questione.

Visti gli artt. 2 e 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, la Procura formulava atto di incolpazione nei confronti dell'allenatore Sig. Carlo Giordano per accertata positività del cavallo "VARMO JET" alla sostanza 16 beta idrossistanozololo, affinché la Commissione di Prima Istanza disponga il totale distanziamento del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte quelle successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e sanzionare l'incolpato con la sospensione di mesi quattro ed euro 1000,00 di multa salvo maggiore quantificazione in caso di recidiva.

In data 03 Settembre 2018, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza disponeva la trattazione del procedimento per il giorno 09.10.2018 dandone rituale e formale avviso al Sig. Carlo Giordano.

In data 07.09.2018, veniva comunicato all'incolpato il rinvio d'ufficio dell'udienza a data da destinarsi.

In data 17.12.2018, veniva fissata nuova udienza per il giorno 15.01.2019.

Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina per la suddetta data del 15 Gennaio 2019, regolari le notifiche, compariva il solo difensore dell'incolpato, Avv.

Massimiliano Capuzi, il quale depositava rituale mandato difensivo datato 14.01.2019 e copia del certificato medico a firma del Dott. Andrea Federico del 10.01.2019, chiedendo contestualmente di poter escutere il medesimo veterinario a conferma del documento prodotto ed eventuale prescrizione del farmaco. A tal fine, instava affinché fosse concesso un rinvio. La Commissione respingeva l'istanza e decideva come da dispositivo.

DIRITTO

Il difensore dell'incolpato, nel corso del procedimento, ha manifestato le proprie osservazioni all'incolpazione per cui è processo, non eccependo la totale assenza di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite rubricato "Nozione", ma chiedendo che, per la sostanza rinvenuta a seguito di prelievo del campione biologico, effettuato in data 03.08.2017, il fatto fosse derubricato con il riconoscimento della c.d. "incauta medicazione".

Inoltre, la difensore dell'incolpato chiedeva l'escussione del teste Dott. Andrea Federico a conferma della paternità del certificato medico, datato 10.01.2019, prodotto in atti, con cui sarebbe stata prescritta il farmaco proibito.

La Commissione, vista la documentazione prodotta, ritenuta la non conformità delle dichiarazioni del Dott. Federico a quanto previsto dal regolamento, respingeva l'istanza di rinvio e disponeva procedersi oltre, tanto che venivano reintrodotti il difensore ed il rappresentante della Procura Avv. Rosanna Serafini per formulare le relative conclusioni.

Il rappresentante della Procura concludeva come da atto di incolpazione.

L'Avv. Capuzi, come predetto, concludeva per il riconoscimento dell'incauta medicazione.

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) il risultato delle analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) la qualifica di allenatore dell'incolpato, su cui ricade comunque l'obbligo di accertarsi sia sullo stato di salute che su quanto somministrato al cavallo; iii) il certificato medico prodotto non conforme a quanto previsto all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve avere riguardo alla sostanza somministrata e alla capacità della medesima di alterare le prestazioni del cavallo.

Alla luce di quanto innanzi, la Commissione decideva, come da dispositivo, per la responsabilità disciplinare dell'allenatore.

PQM

La Commissione dichiara la responsabilità del Sig. Carlo Giordano in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore, in considerazione della sostanza rinvenuta, per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di €1.000,00 (mille//00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo "VARMO JET" dall'ordine di arrivo del "Premio Abracadabrant" disputatosi il 03.08.2017 all'Ippodromo di Montecatini e da quello di tutte le successive corse sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Roma, 15 Gennaio 2019


Il Presidente

Avv. *Francesco FERRONI*



Il Componente relatore

Avv. *Sergio TERZAGHI*





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Ruolo N° 68/18 | Decreto Disciplinare N° 008/19 | Depositato il 28 GEN. 2019 | Il Segretario |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 68/18, depositata in data 17 luglio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. FERRANTE GIACOMO, per violazione dell'art. 20 del Regolamento Corse al Trotto, avendo partecipato a gare senza provvedere al rinnovo della copertura assicurativa;
- Vista la nota del 21.5.2018, con cui veniva segnalato che l'allenatore Sig. Giacomo Ferrante partecipava alle corse Premio Ginevra e Premio Lucerna presso l'Ippodromo di Aversa in data 10.3.2018 e Premio Castel Sant'Elmo presso l'Ippodromo di Napoli in data 25.3.2018 senza aver provveduto al rinnovo della copertura assicurativa, che risultava scaduta in data 31.12.2017 e veniva rinnovata solamente in data 17.5.2018;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione di cui all'art. 20 Regolamento Corse al Trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 150,00, considerato che la regolarizzazione è intervenuta prima della segnalazione all'Ufficio;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. FERRANTE GIACOMO, residente a Palermo, via A. la Marmora n. 21

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 150,00.**

Avvisa il Sig. FERRANTE GIACOMO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 28 GEN. 2019

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Ruolo N° 70/18 | Decreto Disciplinare N° 009/19 | Depositato il 28 GEN. 2019 | Il Segretario  |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 70/18, depositata in data 17 luglio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. FIORE FRANCESCO, per violazione dell'art. 20 del Regolamento Corse al Trotto, avendo partecipato a gare senza provvedere al rinnovo della copertura assicurativa;
- Vista la nota del 21.5.2018, con cui veniva segnalato che l'allenatore Sig. Fiore Francesco partecipava, presso l'ippodromo di Taranto, a nn. 6 corse nel marzo 2018 senza aver provveduto al rinnovo della copertura assicurativa, che risultava scaduta in data 31.12.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione di cui all'art. 20 Regolamento Corse al Trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 300,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. FIORE FRANCESCO, residente a Martina Franca (TA), via Monti del Duca n. 353

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 300,00.**

Avvisa il Sig. FIORE FRANCESCO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 28 GEN. 2019


Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Ruolo N° 71/18 | Decreto Disciplinare N° 010/19 | Depositato il 28 GEN. 2019 | Il Segretario  |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 71/18, depositata in data 17 luglio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. ZANCA GIUSEPPE, per violazione dell'art. 20 del Regolamento Corse al Trotto, avendo partecipato a gare senza provvedere al rinnovo della copertura assicurativa;
- Vista la nota del 21.5.2018, con cui veniva segnalato che l'allenatore Sig. Zanca Giuseppe partecipava, nel mese di marzo 2018, a nn. 14 corse senza aver provveduto al rinnovo della copertura assicurativa, che risultava scaduta in data 31.12.2017;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione di cui all'art. 20 Regolamento Corse al Trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 300,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. ZANCA GIUSEPPE, residente a Palermo, via Padre Giuseppe Puglisi n. 30

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della multa di €. 300,00.

Avvisa il Sig. ZANCA GIUSEPPE che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma,

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRON





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Ruolo N° 85/18 | Decreto Disciplinare N° 011/19 | Depositato il 28 GEN. 2019 | Il Segretario  |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 85/18, depositata in data 3 settembre 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. FLAGIELLO LUIGI, nella sua qualità di allenatore, per violazione dell'art. 2, penultimo comma, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (presenza di sonde rinoesofagee nei box);
- Vista la nota del 12.5.2018, con cui la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Cirigliano di Aversa segnalava che il funzionario addetto al controllo e disciplina delle corse, Sig. Guido Ruffo, in occasione del premio San Nazzaro del 12.5.2018, nel ricercare all'interno dei box un guidatore da sottoporre al controllo delle sostanze proibite, notava che il cavallo Negus Jet aveva una sonda rinoesofagea infilata in una narice e che ai piedi del cavallo, all'altra estremità della sonda, vi era un secchio;
- ritenuta provata *per tabulas* -ed in particolare dal verbale del funzionario addetto al controllo e disciplina delle corse Sig. Guido Ruffo, dal quale emerge il rinvenimento all'interno del box di una sonda rinoesofagea- la violazione di cui all'art. 2, penultimo comma, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 500,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. FLAGIELLO LUIGI

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 500,00.**
- Avvisa il Sig. FLAGIELLO LUIGI che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.
- Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma,

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA


Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Ruolo N° 69/18 | Decreto Disciplinare N° 012/19 | Depositato il 28 GEN. 2019 | Il Segretario  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 69/18, depositata in data 17 luglio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. PANIGARA PIERLUIGI, per violazione dell'art. 20 del Regolamento Corse al Trotto, avendo partecipato a corse con certificazione medica scaduta in data 21.2.2018;
- Vista la nota del 21.5.2018, con cui veniva segnalato che l'allenatore Sig. Panigara Pierluigi partecipava, presso l'ippodromo di Torino, a nn. 5 corse nel marzo 2018 nonostante la propria certificazione medica fosse scaduta in data 21.2.2018;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione di cui all'art. 20 Regolamento Corse al Trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 200,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. PANIGARA PIERLUIGI, residente a Torino, via Stupinigi n. 167

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 200,00.**

Avvisa il Sig. PANIGARA PIERLUIGI che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma,

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI

